

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2805 del 03/06/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 517 DEL 17/03/2014 (AGGIORNATA CON D.D. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 2162 DEL 28/10/2014 E D.D. DET-AMB. N. 4166 DELL'11/09/2019) PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 ; DITTA: PAVIMENTAL SPA. ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. BORGHETTO DI RONCAGLIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2913 del 31/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 517 DEL 17/03/2014 (AGGIORNATA CON D.D. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 2162 DEL 28/10/2014 E D.D. DET-AMB. N. 4166 DELL'11/09/2019) PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA: PAVIMENTAL SPA.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. BORGHETTO DI RONCAGLIA.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in Materia Ambientale”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di *autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);

### Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 517 del 17/03/2014, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 23854 del 03/04/2014), successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2162 del 28/10/2014 e con determinazione dirigenziale Arpa det-amb n. 4166 dell'11/09/2019 per l'attività di "*produzione conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali*" svolta dalla ditta "PAVIMENTAL SPA", (C.F. 00481670586), con sede legale a Roma, Via Giuseppe Donati n. 174, nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Borghetto di Roncaglia, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi di acque reflue industriali (S1) e di prima pioggia (S2) in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, allo scarico (S3) di acque reflue domestiche sul suolo;
- comunicazione ex art. 216 del D.lgs 152/2006 in materia di recupero rifiuti;

- con nota prot. n. PAV/2022/978/EU del 22/04/2022, acquisita agli atti di questa Agenzia prot. n. 67381 del 26/04/2022, la Ditta PAVIMENTAL SPA ha trasmesso, via pec, comunicazione di installazione di impianto mobile di produzione di conglomerato bituminoso;

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 78065 del 10/05/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell'AUA di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 517 del 17/03/2014 (aggiornata con determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2162 del 28/10/2014 e con determinazione dirigenziale Arpa det-amb n. 4166 dell'11/09/2019), con contestuale richiesta di documentazione a completamento;
- con nota prot. n. 80713 del 16/05/2022 è pervenuta la documentazione richiesta;

**Dato atto** che l'AUA vigente:

- prevede i seguenti limiti di emissione per l'essiccatoio esistente:

EMISSIONE N. H ESSICCATOIO INERTI

Portata massima	45000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	800	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

- prescrive che "in occasione delle operazioni di recupero rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 deve essere rispettato quanto stabilito dal D.M. 5.2.1998 (paragrafo 2 suballegato 2 allegato 1). Come limiti di processo, per gli inquinanti non espressamente riportati nella presente AUA si fa riferimento all'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; si specifica che i limiti del materiale particolare e degli ossidi di azoto anche in presenza di utilizzo di rifiuti rimangono rispettivamente pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup> e 200 mg/Nm<sup>3</sup>;"

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 9 del 26/05/2022 Sinadoc 17366/2022) risulta che:

- con la suddetta nota acquisita al prot. Arpa n. 67381/2022 la ditta Pavimental Spa ha comunicato che una grave ed irreparabile rottura dell'essiccatoio inerti a servizio dell'impianto fisso di produzione di conglomerato bituminoso ha provocato il fuori servizio dello stesso; per ovviare temporaneamente alla mancanza di produzione e garantire il servizio di manutenzione del tratto autostradale di competenza la ditta ha comunicato la necessità di installare un nuovo impianto mobile; tale impianto mobile provvisorio sarà uguale, in termini di produzione giornaliera, a quello esistente, con fattori emissivi meno impattanti sulla qualità dell'aria; l'entrata in esercizio dell'impianto mobile è prevista per la fine di maggio 2022 ed il suo funzionamento si protrarrà per circa sei mesi;
- dalla documentazione allegata alla comunicazione di cui sopra emerge che:
  - non saranno installati tutti i componenti dell'impianto mobile, in quanto del vecchio impianto saranno usati i serbatoi di stoccaggio del bitume e dell'olio combustibile con la relativa esistente centrale termica di riscaldamento ad olio diatermico e rimarrà attiva la torre di stoccaggio carico del conglomerato;
  - l'impianto mobile è munito di filtro a maniche;
  - i valori emissivi indicati per l'impianto mobile sono i seguenti:

EMISSIONE N. H ESSICCATOIO INERTI

Portata massima	42000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	800	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 80558 del 13/05/2022 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla modifica di che trattasi;
- il Servizio Territoriale di Arpae, con nota del 18/05/2022 prot. n. 83154, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- con nota prot. n. 80552 del 13/05/2022 è stato richiesto al Comune di Piacenza, relativamente alla modifica di che trattasi, il parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera;
- con nota prot. n. 61601 del 19/05/2022, acquisita al prot. Arpae n. 84009 in pari data, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Aua di cui trattasi, relativamente alle emissioni in atmosfera, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 517 del 17/03/2014, (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 23854 del 03/04/2014), aggiornata con determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2162 del 28/10/2014 e con determinazione dirigenziale Arpae det-amb n. 4166 dell'11/09/2019, per l'attività di "produzione conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali" svolta dalla ditta "PAVIMENTAL SPA", (C.F. 00481670586), nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Borghetto di Roncaglia, come da comunicazione della ditta acquisita con prot. Arpae n. 67381/2022, relativamente all'installazione di impianto mobile di produzione di conglomerato bituminoso;
2. **di impartire**, per l'impianto mobile di produzione di conglomerato bituminoso, i seguenti limiti e prescrizioni:
  - a) l'impianto mobile di produzione di conglomerato bituminoso può funzionare solo in alternativa a quello già autorizzato;
  - b) i limiti di emissione per l'impianto mobile sono i seguenti:

EMISSIONE N. H ESSICCATOIO INERTI

Portata massima	42000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	800	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

- c) devono essere effettuati, a cura del gestore dello stabilimento, monitoraggi all'emissione H dell'impianto mobile con frequenza trimestrale fino alla cessazione del suo impiego;
  - d) **il funzionamento dell'impianto mobile potrà protrarsi fino al 31.12.2022, trascorso tale termine la presente modifica non sostanziale cessa la sua efficacia**, con conseguente ripristino di quanto precedentemente autorizzato per il punto di emissione H;
- 3. di fare salvo** che i limiti di emissione già stabiliti per l'emissione H esistente si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17% come peraltro stabilito dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 4. di dare atto che:**
- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 517 del 17/03/2014, (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento

conclusivo del procedimento unico prot. n. 23854 del 03/04/2014), successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2162 del 28/10/2014 e con determinazione dirigenziale Arpae det-amb n. 4166 dell'11/09/2019 e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza (provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 23854 del 03/04/2014);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**